COMMISSIONE XI

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

91.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **VINCENZO MANCINI**

INDICE

PAG.

Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio con richiesta di esame del parere alla V Commissione):

Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna (1818);

Poli Bortone ed altri: Istituzione del difensore civico per la donna (1192);

Migliasso ed altri: Determinazione di quote di occupazione femminile nei casi di assunzione normativa (1316);

Turco ed altri: Norme per la realizzazione di pari opportunità e per la promozione di azioni positive (1378);

Francese ed altri: Istituzione dei centri di parità in materia di lavoro (1379);

Biondi: Iniziative dirette a promuovere le pari opportunità in materia di lavoro (3828) 3

Mancini Vincenzo, *Presidente* .. 3, 6, 7, 9, 10, 11 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

Anselmi Tina (DC), *Relatore* .. 6, 7, 9, 10, 11, 12 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

PAG.

Borruso Andrea (DC) 6, 7, 11, 13

Cappiello Agata Alma (PSI) 22, 23, 25, 26

Castiglione Franco, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* 25, 27

Cavicchioli Andrea (PSI) 13, 20, 23, 24

Ciocia Graziano, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 5, 7, 9, 10 11, 12, 14, 19, 21, 22, 25, 26, 27

Colucci Gaetano (MSI-DN) 11, 19, 20, 21, 26, 27

Diaz Annalisa (Sin. Ind.) 6, 9, 10 13, 20, 21, 22, 26, 27

Ghezzi Giorgio (PCI) 6, 7, 13 19, 20, 22, 25, 26

Migliasso Teresa (PCI) .. 6, 9, 11, 22, 24, 25, 26

Nucci Mauro Anna Maria (DC) 13, 20 21, 23, 25, 27

Pallanti Novello (PCI) 27

Pellegatti Ivana (PCI) 11, 20

Poggiolini Danilo (PRI) 23

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 15,5.

ORAZIO SAPIENZA, *Segretario,* legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna (1818); e delle proposte di legge Poli Bortone ed altri: Istituzione del difensore civico per la donna (1192); Migliasso ed altri: Determinazione di quote di occupazione femminile nei casi di assunzione nominativa (1336); Turco ed altri: Norme per la realizzazione di pari opportunità e per la promozione di azioni positive (1378); Francese ed altri: Istituzione dei centri di parità in materia di lavoro (1379); Biondi: Iniziative dirette a promuovere le pari opportunità in materia di lavoro (3828).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Poli Bortone ed altri: « Istituzione del difensore civico per la donna »; Migliasso ed altri: « Determinazione di quote di occupazione femminile nei casi di assunzione nominativa »; Turco ed altri: « Norme per la realizzazione di pari opportunità e per la promozione di azioni positive »; Francese ed altri: « Istituzione dei centri di parità in materia di lavoro »; Biondi: « Iniziative dirette a promuovere le pari opportunità in materia di lavoro ».

Comunico che la V Commissione, in seguito alla deliberazione adottata dalla nostra Commissione in data 5 dicembre 1990, ha proceduto a riesaminare il parere già espresso in data 4 dicembre, che, pertanto, risulta essere del seguente tenore:

« PARERE FAVOREVOLE
A CONDIZIONE:

che all'articolo 3 sia soppresso il comma 4;

che all'articolo 11 il comma 1 sia sostituito dai seguenti:

1. Per il funzionamento degli organi di cui agli articoli 5 e 7, a decorrere dal 1991, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni annui. Per il finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 2 è autorizzata, a decorrere dal 1991, la spesa di lire 9.000 milioni annui.

2. All'onere di lire 10.000 milioni annui nel triennio 1991-1993 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991 utilizzando l'accantonamento "Finanziamento del Comitato nazionale per la parità presso il Ministero e delle azioni positive per le pari opportunità" ».

Il riesame del parere da parte della V Commissione ci consente di iniziare l'e-

same degli articoli e dei relativi emendamenti. Avverto fin d'ora che gli emendamenti riguardanti materie di competenza della I e della V Commissione potranno essere posti in votazione soltanto in linea di principio.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

(Finalità).

1. Le disposizioni contenute nella presente legge hanno lo scopo di favorire l'occupazione femminile e di realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, anche mediante l'adozione di misure, denominate azioni positive, a beneficio delle sole donne, al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità.

2. Le azioni positive di cui al comma 1 hanno in particolare lo scopo di:

a) eliminare le disparità di fatto di cui le donne sono oggetto nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità;

b) favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne in particolare attraverso l'orientamento scolastico e professionale e gli strumenti della formazione; favorire l'accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale e la qualificazione professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici;

c) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo;

d) promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono attualmente sottorappresentate, in particolare nei settori d'avvenire e ai livelli di responsabilità;

e) favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi.

3. Le azioni positive di cui ai commi 1 e 2 possono venire promosse dal CNP di cui all'articolo 5 e dai consiglieri di parità di cui all'articolo 8, dai centri per la parità e le pari opportunità, a livello nazionale, locale e aziendale comunque denominati, dai centri di formazione professionale, dalle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, anche su proposta delle organizzazioni sindacali aziendali o degli organismi rappresentativi del personale di cui all'articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le disposizioni contenute nella presente legge hanno lo scopo di favorire l'occupazione femminile e di realizzare l'uguaglianza sostanziale fra uomini e donne nel lavoro, anche mediante l'adozione, in via sperimentale e con carattere temporaneo, di iniziative a beneficio delle sole donne, denominate azioni positive.
1. 1.

Biondi.

All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole a beneficio delle sole donne, al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità *con le seguenti* per le donne, al

fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono loro la realizzazione di pari opportunità.

1. 2.

Il Relatore.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole superando la segregazione orizzontale (accesso alle professioni) e la segregazione verticale (accesso alle carriere).

1. 11.

Vazzoler.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

1. 3.

Biondi.

Al comma 2, sostituire la lettera e) *con la seguente:*

e) facilitare, anche rendendo più agevole e conveniente l'utilizzo di strumenti legislativi, l'equilibrio tra impegno professionale e responsabilità nella famiglia e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi.

1. 4.

Biondi.

Al comma 2, sostituire la lettera e) *con la seguente* facilitarne, anche attraverso l'adozione di orari flessibili o *part-time*, l'equilibrio fra impegno professionale e responsabilità nella famiglia.

1. 12.

Vazzoler.

All comma 2, lettera e), *sopprimere le parole* e una migliore ripartizione di tali responsabilità.

1. 5.

Diaz.

Al comma 2, punto e), *ultima riga sopprimere la parola:* migliore.

1. 6.

Migliasso, Pellegatti, Ghezzi.

Al comma 2, dopo la lettera e) *aggiungere la seguente f)* consentirne la reintegrazione lavorativa, qualora esigenze di famiglia abbiano spinto la lavoratrice a rinunciare all'occupazione.

1. 13.

Vazzoler.

Sopprimere il comma 3.

1. 7.

Biondi.

Al comma 3, tra le parole aziendale *e* dai centri, *inserire le seguenti* dai datori di lavoro pubblici e privati.

1. 8.

Pellegatti, Migliasso, Ghezzi.

Al comma 3, sostituire le parole anche su proposte delle organizzazioni sindacali aziendali o degli organismi rappresentantivi... n. 93 *con le seguenti* dalle organizzazioni sindacali aziendali o dagli organismi rappresentativi aziendali del personale con rapporto di lavoro pubblico o privato.

1. 9.

Guidetti Serra, Arnaboldi, Russo Spena, Cipriani.

Al comma 3, sostituire le parole delle organizzazioni sindacali aziendali *con le seguenti* delle rappresentanze sindacali aziendali.

1. 10.

Migliasso, Pellegatti, Ghezzi, Diaz.

Passiamo all'emendamento Biondi 1.1.

Poiché il presentatore è assente, si intende che vi abbia rinunciato.

Passiamo all'emendamento 1.2 del relatore.

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Esprimo parere favorevole su tale emendamento.

ANDREA BORRUSO. Signor presidente, se me lo consente, vorrei invitare il relatore ad eliminare dal testo dell'emendamento le parole: « per le donne », dal momento che tale riferimento è riprodotto più volte nell'ambito dell'articolo 1. Tra l'altro, il comma 1 prevede disposizioni a favore dell'occupazione femminile, per cui il riferimento proposto dal relatore appare senz'altro superfluo.

PRESIDENTE. Onorevole Borruso, l'emendamento 1.2 del relatore recepisce una parte del parere condizionante espresso dalla Commissione affari costituzionali.

ANDREA BORRUSO. Ne prendo atto, signor presidente.

TINA ANSELMI, *Relatore*. Vorrei precisare che la formulazione contenuta nel parere espresso dalla I Commissione è volta a non escludere dalla previsione normativa alcuni settori deboli rispetto ai quali potrebbe sorgere la necessità di realizzare azioni positive.

GIORGIO GHEZZI. A mio avviso sarebbe opportuno che la Commissione approvasse l'emendamento proposto dal relatore in conformità alla condizione posta dalla Commissione affari costituzionali. Ove ciò avvenisse, infatti, sarebbe sottolineato con estrema chiarezza il fatto che la legge si muove nel pieno rispetto del comma 2 dell'articolo 3 della Costituzione, che – com'è noto – si riferisce al concetto di eguaglianza inteso in senso sostanziale. In pratica, occorre chiarire che le azioni positive sono destinate a porre rimedio a situazioni che si caratterizzano per essere in contrasto con i princìpi sanciti dalla Costituzione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 1.2 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Dal momento che i presentatori degli emendamenti Vazzoler 1.11 e 1.12 e Biondi 1.3 ed 1.4 sono assenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

Passiamo all'emendamento Diaz 1.5.

TINA ANSELMI, *Relatore*. Invito l'onorevole Diaz a ritirare l'emendamento 1.5 in quanto la soppressione ivi proposta si pone in contrasto con la legislazione finora adottata in materia la quale, anche se non ha ancora pienamente realizzato una migliore ripartizione di responsabilità tra uomo e donna, si è tuttavia incamminata in tale direzione.

ANNALISA DIAZ. Ritiro l'emendamento 1.5.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Migliasso ed altri 1.6.

TERESA MIGLIASSO. Ritiriamo l'emendamento 1.6.

PRESIDENTE. Dal momento che i presentatori degli emendamenti Vazzoler 1.13 e Biondi 1.7 sono assenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

Passiamo all'emendamento Pellegatti ed altri 1.8.

TINA ANSELMI, *Relatore*. Esprimo parere contrario all'emendamento 1.8 in quanto nell'articolo 2 del provvedimento in esame vi è già un riferimento ai datori di lavoro pubblici. Pertanto, mi sembra inutile riprendere la materia in questa sede.

TERESA MIGLIASSO. Ritiriamo l'emendamento 1.8.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori dell'emendamento Guidetti Serra ed altri 1.9 sono assenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

Passiamo all'emendamento Migliasso ed altri 1.10.

TINA ANSELMI, *Relatore.* Esprimo parere favorevole all'emendamento Migliasso ed altri 1.10.

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche il Governo è favorevole.

ANDREA BORRUSO. Ritengo che la dizione adottata nell'emendamento in esame rischi di ingenerare una certa confusione terminologica in ordine al tipo di organizzazioni sindacali prese in considerazione.

TINA ANSELMI, *Relatore.* L'emendamento in questione fa riferimento alla terminologia adottata nello statuto dei lavoratori.

PRESIDENTE. L'emendamento in questione configura un'ipotesi limitativa e restrittiva.

Pertanto, esso potrebbe essere votato solo in linea di principio e, in caso di approvazione, inviato alla I Commissione.

TINA ANSELMI, *Relatore.* Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 1.10.

GIORGIO GHEZZI. Non comprendo per quale motivo l'emendamento in esame dovrebbe essere inviato, in caso di approvazione, alla I Commissione. Ritengo, infatti, che la dizione da esso prospettata non comporti modifiche sostanziali, sul piano dei diritti, rispetto al testo dell'articolo 1.

PRESIDENTE. Comunque, entrambe le dizioni investono il campo dei diritti.

La Commissione affari costituzionali, nell'esprimere il suo parere, si è pronunciata su un testo di portata certamente più ampia rispetto a quello ora prospettato. Quest'ultimo, infatti, si presenta piuttosto limitativo e tale da restringere il campo dei diritti.

Pertanto, la Commissione affari costituzionali dovrebbe pronunciarsi sul nuovo testo proposto.

GIORGIO GHEZZI. Accedendo alla richiesta di ritirare l'emendamento 1.10 allo scopo di evitare possibili complicazioni procedurali, non posso fare a meno di precisare che la dizione « organizzazioni sindacali aziendali », va considerata in connessione all'articolo 17 dello Statuto dei lavoratori, che – com'è noto – vieta la costituzione di sindacati di comodo o di sindacati cosiddetti gialli. Per tale ragione, nonostante ribadisca la decisione di ritirare l'emendamento, vi invito a riflettere con particolare attenzione sul suo contenuto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo succesivo:

ART. 2.

(Attuazione di azioni positive, finanziamenti).

1. Le imprese, anche in forma cooperativa, i loro consorzi, gli enti pubblici economici, le associazioni sindacali dei lavoratori e i centri di formazione professionale, che adottano ovvero intendono adottare progetti di azioni positive di cui all'articolo 1, possono richiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale di essere ammessi al rimborso totale o parziale di oneri finanziari connessi all'attuazione dei predetti progetti ad eccezione di quelli di cui all'articolo 3.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'articolo 5, ammette i progetti di azioni positive al beneficio di cui al comma 1 e, con lo stesso provvedimento, autorizza le relative spese.

3. Con decreto emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabilite le modalità di presentazione delle richieste, di erogazione della spesa e dei tempi di realizzazione del progetto. In ogni caso i contributi devono essere erogati sulla base della verifica del-

l'attuazione del progetto di azioni positive, o di singole parti, in relazione alla complessità del progetto stesso. La mancata attuazione del progetto comporta la decadenza del beneficio e la restituzione delle somme eventualmente già riscosse. In caso di attuazione parziale, la decadenza opera limitatamente alla parte non attuata, la cui valutazione è effettuata in base ai criteri determinati dal decreto di cui al presente comma.

4. I progetti di azioni positive concordate dai datori di lavoro con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale hanno precedenza nell'accesso al beneficio di cui al comma 1.

5. L'accesso ai fondi comunitari destinati alla realizzazione di programmi o progetti di azioni positive, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 3, è subordinato al parere del Comitato di cui all'articolo 5.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni e tutti gli enti pubblici non economici, nazionali, regionali e locali, sentiti gli organismi rappresentativi del personale di cui all'articolo 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93, o in loro mancanza, le organizzazioni locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sentito inoltre, in relazione alla sfera d'azione della propria attività, il Comitato di cui all'articolo 5 o il Consigliere di parità di cui all'articolo 8, adottano piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I datori di lavoro che adottano programmi di azioni positive di cui alla presente legge, predisposti o concordati con le organizzazioni sindacali aziendali o in mancanza di esse, con le organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Confederazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale possono richiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale di essere ammessi al rimborso totale o parziale di oneri finanziari connessi con l'attuazione dei predetti progetti, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 3.

2. 1.

Migliasso, Ghezzi, Pellegatti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I datori di lavoro pubblici e privati e le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro che adottano ovvero intendono adottare progetti di azioni positive di cui all'articolo 1, possono richiedere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale di essere ammessi al rimborso totale o parziale di oneri finanziari connessi con l'attuazione dei predetti progetti ad eccezione di quelli di cui all'articolo 3.

2. 2.

Biondi.

Al comma 1, dopo le parole le associazioni sindacali dei lavoratori *aggiungere le seguenti* le associazioni e i movimenti femminili.

2. 3.

Arnaboldi, Russo Spena, Cipriani.

Al comma 1, sopprimere le parole ovvero intendano adottare.

2. 4.

Diaz.

Alla fine del comma 2, aggiungere il periodo L'attuazione dei progetti di cui al comma 1 deve comunque avere inizio entro due mesi dal rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2.

2. 5.

Diaz, Balbo, Cima.

Al comma 3, dopo le parole Ministro del tesoro *aggiungere le seguenti* da emanarsi entro 6 mesi dalla data di approvazione della presente legge.
2. 6.

Guidetti Serra, Arnaboldi, Russo Spena, Cipriani.

Al comma 3, sostituire le parole sulla base della verifica della attuazione del progetto di azioni positive, o di singole parti, in relazione alla complessità del progetto stesso *con le seguenti* sulla base della verifica dell'attuazione delle fasi progressive di cui si compongono i progetti di azioni positive.
2. 7.

Diaz, Balbo.

Sopprimere il comma 4.
2. 8.

Pellegatti, Migliasso, Ghezzi.

Sopprimere il comma 5.
2. 9.

Biondi.

Al comma 6, tra le parole locali *e* sentiti *inserire le seguenti* la azienda concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
2. 10.

Pellegatti, Ghezzi, Migliasso.

Al comma 6, sostituire le parole da sentiti gli organismi rappresentativi *a* o il consigliere di parità di cui all'articolo 8 *con le seguenti* previ accordi sindacali di comparti e decentrati.
2. 11.

Guidetti Serra, Arnaboldi, Russo Spena, Cipriani.

Al comma 6, sostituire le parole da sentiti gli organismi rappresentativi *a* o il consigliere di parità di cui all'articolo 8 *con le seguenti* previ accordi sindacali di comparto e decentrati in applicazione degli articoli 5 e 14 della legge 29 marzo 1983 n. 93.
2. 12.

Guidetti Serra, Arnaboldi, Russo Spena, Cipriani.

Al comma 6, aggiungere alla fine le parole gli atti recettivi degli accordi sono inviati al Comitato di cui all'articolo 5 e al consigliere di parità di cui all'articolo 8 della presente legge, in relazione alla sfera di azione della propria attività.
2. 13.

Guidetti Serra, Arnaboldi, Russo Spena, Cipriani.

Al fine del comma 6, aggiungere le parole Le organizzazioni sindacali, maggiormente rappresentative, possono designare propri rappresentanti che verifichino l'attuazione dei progetti di azioni positive di cui ai commi 1 e 3.
2. 14.

Colucci Gaetano, Valensise, Manna, Poli Bortone.

Passiamo all'emendamento Migliasso ed altri 2.1.

TERESA MIGLIASSO. Anche a nome degli altri proponenti, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Poiché i presentatori degli emendamenti Biondi 2.2 ed Arnaboldi ed altri 2.3 sono assenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

Passiamo all'emendamento Diaz 2.4.

TINA ANSELMI, *Relatore.* Esprimo parere contrario su tale emendamento.

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche il Governo è contrario.

ANNALISA DIAZ. Mi permetto di richiamare l'attenzione del relatore e del rappresentante del Governo sul fatto che con l'emendamento in esame si intende evi-

tare che il finanziamento venga concesso soltanto sulla base di generiche buone intenzioni. Sotto questo profilo, l'espressione « ovvero intendano adottare » potrebbe creare problemi notevoli. A mio avviso, infatti, il finanziamento dovrebbe essere riconosciuto soltanto nei casi in cui le aziende presentino specifici piani, dal momento che non è possibile limitarsi all'accertamento di mere intenzioni. Ricordo, tra l'altro, che una delle fondamentali esigenze emerse in sede di Comitato ristretto è stata quella di fare in modo che il provvedimento in esame potesse rivestire una valenza ed un significato operativi, per cui sarebbe opportuno eliminare riferimenti che appaiono particolarmente fumosi.

TINA ANSELMI, *Relatore.* Vorrei precisare che, nonostante la presentazione di un progetto non costituisca necessariamente espressione della volontà di realizzare un'azione positiva, è comunque possibile configurare una manifestazione di volontà.

ANNALISA DIAZ. Prendo atto di tale precisazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Diaz 2.4, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Diaz ed altri 2.5.

TINA ANSELMI, *Relatore.* Mi rimetto alla Commissione.

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Diaz ed altri 2.5, per il quale il relatore si è rimesso alla Commissione ed il Governo ha espresso parere favorevole.

(È approvato).

Poiché i presentatori dell'emendamento Guidetti Serra ed altri 2.6 sono assenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

Passiamo all'emendamento Diaz e Balbo 2.7.

TINA ANSELMI, *Relatore.* Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 2.7, dal momento che, nonostante la proposta emendativa in esame non modifichi sostanzialmente il testo in discussione, sono convinta che risulti maggiormente convincente la formulazione elaborata in sede di Comitato ristretto.

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo condivide le considerazioni svolte dal relatore, per cui invita i presentatori a ritirare l'emendamento 2.7.

ANNALISA DIAZ. Ho già avuto modo di esprimere un orientamento in linea di massima favorevole sul testo in discussione, pur richiamando la necessità di migliorarne alcuni aspetti. Vorrei far notare, tuttavia, che l'esperienza vissuta in riferimento ad analoghe iniziative ci ha dimostrato come nella fase di attuazione dei progetti possano emergere notevoli problemi. In sostanza, ci troviamo di fronte ad un aspetto delicatissimo rispetto al quale si avverte l'esigenza di garantire un controllo puntuale ed efficace nella fase di predisposizione dei progetti.

TINA ANSELMI, *Relatore.* A mio avviso, l'ultimo periodo del comma 3 fornisce adeguate garanzie sotto questo profilo.

ANNALISA DIAZ. Sì, collega Anselmi, tuttavia...

PRESIDENTE. Onorevole Diaz, la invito a rispettare le norme regolamentari previste per gli interventi in sede di discussione degli articoli e degli emendamenti !

ANNALISA DIAZ. Signor presidente, intervenendo in precedenza su un mio

emendamento, sono riuscita a convincere il relatore sulla opportunità di recepire la modifica proposta, tanto che l'onorevole Anselmi ha modificato l'originario parere negativo. In questo caso, comunque, prendendo atto della dichiarata disponibilità a manifestare un'attenzione particolare in riferimento alla verifica sull'attuazione dei progetti, ritiro l'emendamento 2.7.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Pellegatti ed altri 2.8.

TERESA MIGLIASSO. Poiché il contenuto di tale emendamento è collegato ad una proposta emendativa cui in precedenza abbiamo rinunciato, lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Poiché il presentatore dell'emendamento Biondi 2.9 è assente, si intende che vi abbia rinunciato.

Passiamo all'emendamento Pellegatti ed altri 2.10.

TERESA MIGLIASSO. L'emendamento 2.10 si illustra da sé. In particolare, riteniamo opportuno specificare nell'ambito dell'articolato che le azioni positive debbano essere condotte anche nell'ambito dell'azienda concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, trattandosi di un settore di grande importanza che produce riflessi e condizionamenti sull'opinione pubblica.

TINA ANSELMI, *Relatore.* Pur condividendo la sostanza dell'emendamento, mi sembra che la proposta in esame sia pleonastica, nel senso che il provvedimento in esame non esclude l'azienda concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo dalla possibilità di realizzare azioni positive. Pertanto, pur concordando sull'opportunità di conferire uno specifico rilievo a tale settore, ribadisco che il provvedimento non esclude affatto quest'ultimo dalle previsioni in esso contenute.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare che l'emendamento in esame potrà essere votato solo in linea di principio e, se approvato, dovrà essere trasmesso alla I Commissione per l'espressione del prescritto parere.

Vorrei pregarvi, comunque, di riflettere in ordine al fatto che tale specificazione potrebbe dare adito a dubbi circa la portata generale del riferimento agli enti.

ANDREA BORRUSO. Desidero sottolineare che l'emendamento 2.10 può ingenerare il sospetto che il riferimento all'ente televisivo di Stato escluda dalla norma le altre aziende concessionarie di servizi pubblici.

L'emendamento in esame, in sostanza, rischierebbe di ridurre l'ambito di applicazione della norma.

IVANA PELLEGATTI. Preannunciando il ritiro dell'emendamento 2.10, desidero sottolineare, circa il presunto carattere discriminatorio dell'emendamento stesso, che esso fa riferimento di fatto alla legge che disciplina l'emittenza radiotelevisiva (legge Mammì), la quale prevede sostanzialmente la possibilità di intraprendere azioni positive demandando ad altre norme la loro disciplina.

Comunque, ritiriamo l'emendamento 2.10.

PRESIDENTE. Dal momento che i presentatori degli emendamenti Guidetti Serra ed altri 2.11, 2.12 e 2.13 sono assenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

Passiamo all'emendamento Colucci Gaetano ed altri 2.14.

GAETANO COLUCCI. Ritengo che l'emendamento si illustri da solo ed insisto per la sua votazione in quanto esso è volto a garantire la verifica dell'attuazione dei progetti di azioni positive di cui ai commi 1 e 3.

TINA ANSELMI, *Relatore.* Esprimo parere contrario sull'emendamento Colucci Gaetano ed altri 2.14.

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Colucci Gaetano ed altri 2.14, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 2 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

(Finanziamento delle azioni positive realizzate mediante la formazione professionale).

1. Al finanziamento dei progetti di formazione finalizzati al perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 1, comma 1, autorizzati secondo le procedure previste dagli articoli 25, 26 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, ed approvati dal Fondo sociale europeo, è destinata una quota del fondo di rotazione sostituito dall'articolo 25 della stessa legge, determinata annualmente con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica. In sede di prima applicazione la predetta quota è fissata nella misura del 10 per cento.

2. La finalizzazione dei progetti di formazione al perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 1, comma 1, viene accertata, entro il 31 marzo dell'anno in cui l'iniziativa deve essere attuata, dalla Commissione regionale per l'impiego. Scaduto il termine al predetto accertamento provvede il comitato di cui all'articolo 5.

3. La quota del fondo di rotazione, di cui al comma 1, è ripartita tra le regioni in misura proporzionale all'ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati.

4. Il comma 6 dell'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, è abrogato.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. La quota del fondo di rotazione, di cui al comma 1, è ripartita tra le regioni tenendo conto del livello del tasso di disoccupazione femminile in ciascuna regione.

3-*bis*. I finanziamenti non utilizzati da una regione nell'arco di due anni sono ripartiti tra le altre regioni sulla base del peso relativo dei contributi richiesti per progetti approvati.

3. 1.

Diaz, Balbo, Cima.

Al comma 3, dopo la parola approvati *aggiungere le seguenti* e tenendo conto del livello del tasso di disoccupazione femminile in ciascuna regione.

3. 2.

Cappiello, Breda, Cavicchioli.

Al comma 3, sostituire le parole in misura proporzionale all'ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati *con le seguenti* in ragione degli squilibri occupazionali rilevati tra i due sessi.

3. 3.

Vazzoler.

Sopprimere il comma 4.

3. 4.

Il Relatore.

Passiamo all'esame dell'emendamento Diaz ed altri 3.1.

TINA ANSELMI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Diaz ed altri 3.1.

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. L'emendamento in esame potrebbe essere posto in votazione soltanto in linea di principio in quanto, introducendo criteri di ripartizione del

fondo di rotazione di cui al comma 1, comporterebbe l'acquisizione del prescritto parere da parte delle competenti Commissioni.

Comunque, il contenuto dell'emendamento potrebbe formare oggetto di un ordine del giorno con cui si impegni il Governo a seguire i criteri suggeriti dall' emendamento stesso.

ANDREA BORRUSO. Per quanto riguarda la prima parte dell'emendamento, ritengo che non sussistano problemi nel trasferirne il contenuto in un ordine del giorno.

ANNALISA DIAZ. Ritiro l'emendamento 3.1, riservandomi di trasferirne il contenuto in un ordine del giorno.

ANDREA CAVICCHIOLI. In base alle stesse motivazioni ritiriamo l'emendamento 3.2.

ANNA MARIA NUCCI MAURO. Desidero ricordare che nella legge De Vito era stato approvato un emendamento in cui si affermava che avrebbero usufruito di una « corsia preferenziale » le cooperative costituite nelle regioni contraddistinte da un maggiore tasso di disoccupazione, in particolare femminile. Tale norma è stata completamente disattesa.

Mi domando, pertanto, se un ordine del giorno sarà sufficiente a far applicare quanto previsto dai due emendamenti testé ritirati.

PRESIDENTE. I presentatori hanno accettato di ritirare gli emendamenti in questione per consentire una sollecita approvazione del provvedimento.

ANDREA BORRUSO. Nonostante, a mio avviso, la seconda parte dell'emendamento 3.1 rivesta un notevole rilievo, dichiaro di condividere la soluzione indicata dal presidente. Tuttavia, qualora nel corso della seduta dovessero essere approvati emendamenti il cui contenuto comportasse la loro trasmissione alle Commissioni bilancio ed affari costituzionali, si dovrebbe affrontare in maniera adeguata e specifica anche la questione connessa alla seconda parte dell'emendamento richiamato.

PRESIDENTE. Si tratta di una proposta che potrebbe essere accolta nel momento in cui non votassimo l'articolo e lo accantonassimo.

Passiamo all'emendamento Vazzoler 3.3.

Invito il presentatore a ritirarlo, dal momento che l'approvazione di tale emendamento potrebbe avvenire solo in linea di principio e, se approvato, dovrebbe essere trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere.

ANDREA CAVICCHIOLI. Alla luce delle difficoltà che sorgerebbero nell'ipotesi in cui l'emendamento in esame fosse approvato, dichiaro, a nome del presentatore, di ritirarlo.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 3.4 del relatore.

TINA ANSELMI, *Relatore*. L'emendamento in esame recepisce una delle condizioni contenute nel parere espresso dalla Commissione bilancio.

GIORGIO GHEZZI. Non conosco il contenuto del comma 6 dell'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, del quale nel testo originario del provvedimento in esame si dispone l'abrogazione.

PRESIDENTE. La Commissione bilancio, nell'esprimere il parere, ha ravvisato l'opportunità di non abrogare il comma 6 della legge n. 845 del 1978. In particolare, la Commissione ha ritenuto che il riferimento normativo riguardi stanziamenti che, in realtà, risultano già utilizzati. Pertanto, abrogando la disposizione richiamata, sarebbe preclusa la possibilità di utilizzare ulteriormente tali fondi.

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Esprimo parere favorevole su tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3.4 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(Azioni in giudizio).

1. Costituisce discriminazione, ai sensi della legge 9 dicembre 1977, n. 903, qualsiasi atto o comportamento oggettivamente pregiudizievole che, anche in via indiretta, discrimini i lavoratori in ragione del sesso.

2. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente alla adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori dell'uno o dell'altro sesso e riguardino i requisiti non essenziali allo svolgimento della attività lavorativa.

3. Nei concorsi pubblici e nelle forme di selezione attuate da aziende private e pubbliche la prestazione richiesta deve essere accompagnato dalle parole « dell'uno o dell'altro sesso ».

4. Quando il ricorrente abbia fornito elementi indiziari di una discriminazione a suo danno basata sul sesso spetta all'autore dell'atto o del comportamento denunciato l'onere della prova circa la sussistenza delle ragioni che giustificano la disparità di trattamento. A tal fine può essere considerato elemento presuntivo di discriminazione una situazione che, sotto il profilo statistico, risulti sistematicamente pregiudizievole all'uno o all'altro sesso.

5. Chi intende agire in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni ai sensi dei commi 1 e 2 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, può promuovere anche tramite il Consigliere di parità di cui al comma 2 dell'articolo 8, competente per territorio, il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile.

6. L'azione per la dichiarazione delle discriminazioni di cui ai commi 1 e 2 è promossa davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro, ad eccezione di quelle che riguardano l'accesso e il rapporto di pubblico impiego con enti pubblici non economici per i quali il TAR esercita giurisdizione anche di merito.

7. Qualora il datore di lavoro ponga in essere un atto o un comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche quando non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso può essere proposto dal Consigliere di parità istituito a livello regionale, previo parere non vincolante del collegio istruttorio di cui all'articolo 7. Ove il parere non venga reso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, esso si intende reso in senso favorevole.

8. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, il giudice, nella sentenza che accerta le discriminazioni, può ordinare al datore di lavoro, sentite le rappresentanze sindacali aziendali, ovvero, in loro mancanza, le organizzazioni sindacali locali aderenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonché il consigliere regionale per la parità competente per territorio, di definire un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.

9. Per il periodo di inosservanza del decreto emesso a norma dell'articolo 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, nonché della sentenza di cui al comma 8, è sospesa la fiscalizzazione degli oneri di cui gode il datore di lavoro.

10. Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori ai sensi dei

commi 1 e 2, posti in esser da imprenditori ai quali siano stati accordati ai sensi delle vigenti leggi dello Stato, ovvero che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, viene comunicato immediatamente dall'Ispettorato del lavoro ai ministri nelle cui Amministrazioni sia stata disposta la concessione del beneficio o dell'appalto. Questi adottano le opportune determinazioni, ivi compresa, se necessaria, la revoca del beneficio e, nei casi più gravi o nel caso di recidiva, potranno decidere l'esclusione del responsabile per un tempo fino a due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto. Tale disposizione si applica anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovveri di appalti concessi da enti pubblici, ai quali l'Ispettorato del lavoro comunica direttamente la discriminazione accertata per l'adozione delle sanzioni previste.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

ART. 4.

(Azioni in giudizio).

1. Costituisce discriminazione, ai sensi della legge 9 dicembre 1977, n. 903, qualsiasi atto o comportamento pregiudizievole che, anche in via indiretta, sia finalizzato a discriminare i lavoratori in ragione del sesso.

2. Ai fini del comma precedente, costituisce discriminazione indiretta l'adozione di criteri o disposizioni che svantaggino in misura proporzionalmente maggiore i lavoratori dell'uno o dell'altro sesso, con particolare riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia e non costituiscono requisito essenziale alla natura del lavoro o della prestazione.

3. Nei concorsi pubblici e nelle forme di selezione attuate da aziende private e pubbliche la prestazione richiesta deve essere accompagnata dalle parole « dell' uno o dell'altro sesso », eccettuati i casi in cui il riferimento al sesso costituisce requisito essenziale alla natura del lavoro o della prestazione.

4. Chi intenda agire in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni ai sensi dei commi 1 e 2 e non ritenga di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dalla contrattazione collettiva, può promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del CPC.

5. L'azione per la dichiarazione delle discriminazioni di cui ai commi 1 e 2 è promossa davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro, ad eccezione di quelle che riguardano il rapporto di pubblico impiego con enti pubblici non economici per i quali il TAR esercita giurisdizione anche di merito.

6. Nei casi previsti dall'articolo 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, quando il ricorrente abbia fornito sufficienti elementi di prova di una discriminazione a suo danno basata sul sesso, spetta all'autore dell'atto o del comportamento denunciato l'onere della prova circa l'infondatezza delle ragioni addotte e circa la sussistenza delle ragioni che giustificano la disparità di trattamento.

7. Per il periodo di inosservanza del decreto emesso a norma dell'articolo 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, nonché della sentenza di cui al comma 6, è sospesa la fiscalizzazione degli oneri sociali di cui gode il datore di lavoro.

4. 1.

Biondi.

Al comma 1, sopprimere la parola oggettivamente.

4. 2.

Colucci Gaetano, Valensise, Manna, Poli Bortone.

Al comma 1 sostituire la parola discrimini *con le seguenti* sia finalizzato a discriminare.

4. 3.

Colucci Gaetano, Valensise, Manna, Poli Bortone.

Al comma 1, e ovunque ricorra nel testo, sostituire la parola lavoratore *con la seguente* lavoratrice.
4. 4.

Diaz.

Al comma 2 sostituire le parole da conseguente alla adozione *fino a* della attività lavorativa *con le seguenti* conseguente all'adozione di criteri o disposizioni che svantaggino in misura proporzionalmente maggiore i lavoratori di un sesso rispetto all'altro, e non costituiscano requisito essenziale alla natura del lavoro o della prestazione.
4. 5.

Colucci Gaetano, Valensise, Manna.

Al comma 3 sostituire la parola aziende *con la seguente* impresa.
4. 6.

Colucci Gaetano, Valensise, Manna.

Al comma 3 alla fine aggiungere le parole fatta eccezione per i casi in cui il riferimento al sesso costituisca requisito essenziale per la natura del lavoro o della prestazione.
4. 7.

Colucci Gaetano, Valensise, Manna.

Sostituire il comma 4 con il seguente e collocarlo dopo il comma 6:

6-*bis*. Quando l'attore o il ricorrente abbia motivato con elementi precisi e concordanti – desunti anche da dati di carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi retributivi, all'assegnazione di mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera ed ai licenziamenti – l'esistenza di una situazione di discriminazione basata sul sesso, spetta al convenuto responsabile dell'atto o del comportamento l'onere della prova sulla insussistenza della discriminazione.
4. 8.

Il Relatore.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Quando il ricorrente abbia fornito elementi di prova di una discriminazione a suo danno basata sul sesso spetta all'autore dell'atto o del comportamento impugnato l'onere di provare la insussistenza della discriminazione, la infondatezza delle ragioni addotte, ovvero la sussistenza di ragioni che giustificano la disparità di trattamento.
4. 9.

Colucci Gaetano, Valensise, Manna, Poli Bortone.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Quando il ricorrente abbia fornito elementi indiziari di una discriminazione a suo danno basata sul sesso, spetta al datore di lavoro l'onere della prova che non vi è stata violazione del principio della parità di trattamento fondata sul sesso.
4. 10.

Cappiello, Breda, Cavicchioli.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Spetta alla parte denunziante fornire elementi almeno indiziari della sussistenza di una discriminazione a suo danno derivante dal sesso. Spetta alla parte denunciata fornire a sua discolpa elementi dimostranti che il lamentato comportamento era giustificato e privo di qualsiasi volontà discriminatoria.
4. 11.

Guidetti Serra, Arnaboldi, Russo Spena.

Al comma 4, sostituire le parole da Quando *fino a* trattamento *con le seguenti* Spetta all'autore del provvedimento che si suppone discriminatorio, l'onere della prova che il provvedimento stesso è ispirato a motivi obiettivamente giustificati estranei a qualsiasi discriminazione in base al sesso.
4. 12.

Pellegatti, Ghezzi, Migliasso.

Al comma 4, sostituire le parole il ricorrente *con le seguenti* la ricorrente.
4. 13.

Diaz.

Al comma 4, dopo la parola fornito *aggiungere la seguente* sufficienti.
4. 14.

Colucci Gaetano, Valensise, Manna, Poli Bortone.

Al comma 4 sostituire le parole elementi indiziari *con le seguenti* sufficienti elementi di prova.
4. 15.

Colucci Gaetano, Valensise, Manna, Poli Bortone.

Al comma 4, prima parte, sostituire le parole elementi indiziari *con le seguenti* elementi di prova.
4. 16.

Colucci Gaetano, Valensise, Manna.

Al comma 4, sostituire le parole circa la sussistenza delle ragioni che giustificano la disparità di trattamento *con le seguenti* che per l'espletamento della prestazione lavorativa in ordine alla quale è stato compiuto un atto discriminatorio, l'appartenenza ad un determinato sesso costituisce un elemento determinante.
4. 17.

Diaz, Cima.

Al comma 4, sostituire le parole da circa *a* trattamento *con le seguenti* che l'appartenenza ad un determinato sesso è elemento rilevante per l'adempimento della prestazione.
4. 18.

Ghezzi, Pellegatti, Migliasso.

Al comma 4, sostituire le parole da a tal fine *fino alla parola* sesso *con le seguenti* A tal fine può essere considerata elemento presuntivo di discriminazione una situazione che, sotto il profilo statistico e in presenza di concordanti, concomitanti e sufficienti indizi, risulti sistematicamente pregiudizievole all'uno e all'altro sesso.
4. 19.

Colucci Gaetano, Valensise, Manna, Poli Bortone.

Al comma 4, sostituire le parole A tal fine può essere considerato elemento presuntivo, *con le seguenti* A tal fine costituisce elemento presuntivo.
4. 20.

Diaz.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente

5-*bis*. Prima di esperire il tentativo di conciliazione di cui al comma 5, il Consigliere di parità istituito a livello regionale nonché le rappresentanze territoriali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, possono chiedere al datore di lavoro, con il consenso della lavoratrice o del lavoratore interessato/a, la revoca immediata dell'atto o la immediata dismissione del comportamento che abbia dato luogo all'atto discriminatorio, nonché, qualora lo ritenga necessario, l'adozione di piani di azioni positive per la rimozione degli effetti dovuti agli atti o ai comportamenti discriminatori.
4. 21.

Diaz, Balbo, Cima.

Sopprimere il comma 6.
4. 22.

Cappiello, Breda, Cavicchioli.

Al comma 6, sopprimere le parole ad eccezione di quelle che riguardano l'accesso e il rapporto di pubblico impiego con enti pubblici non economici per i quali il TAR esercita giurisdizione anche di merito.
4. 23.

Il Relatore.

Al comma 6, sostituire le parole ad eccezione di quelle, *fino alla fine del comma con le seguenti* incluse quelle che riguardano l'accesso e il rapporto di lavoro con enti pubblici non economici, *e*

di conseguenza al comma 8 dell'articolo 8 sopprimere le parole che davanti al TAR.
4. 24.

Guidetti Serra, Arnaboldi, Russo Spena, Cipriani.

Al comma 7, sostituire le parole anche quando non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni, *con le seguenti* anche quando non sia individuabile in modo immediato e diretto il lavoratore leso dalle discriminazioni.
4. 25.

Pellegatti, Migliasso, Ghezzi.

Al comma 7, dopo le parole il ricorso può essere proposto, *aggiungere le seguenti* direttamente dagli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali locali maggiormente rappresentative. Può essere inoltre proposto.
4. 26.

Ghezzi, Pellegatti, Migliasso.

Al comma 7, dopo le parole il ricorso può essere proposto, *aggiungere le seguenti* dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori.
4. 27.

Diaz, Balbo.

Al comma 7, sostituire le parole istituito a livello regionale, *con le seguenti* competente per territorio.
4. 28.

Migliasso, Pellegatti, Ghezzi.

Al comma 7, sostituire le parole istituito a livello regionale *con le seguenti* competente per territorio.
4. 29.

Guidetti Serra, Arnaboldi, Russo Spena, Cipriani.

Al comma 7, dopo le parole a livello regionale, *aggiungere le seguenti* dalle organizzazioni sindacali o dalle associazioni ed i movimenti femminili.
4. 30.

Arnaboldi, Russo Spena, Cipriani.

Al comma 7, aggiungere, al termine, le parole Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.
4. 31.

Ghezzi, Pellegatti, Migliasso.

Al comma 8, sostituire le parole può ordinare *con la seguente* Ordina.
4. 32.

Migliasso, Pellegatti, Ghezzi.

Al comma 8, sostituire le parole può ordinare *con la seguente* ordina.
4. 33.

Guidetti Serra, Arnaboldi, Russo Spena, Cipriani.

Al comma 8, sostituire le parole sentite le rappresenze sindacali aziendali, ovvero, in loro mancanza *con le seguenti:* sentite le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistano le organizzazioni sindacali locali.
4. 34.

Colucci Gaetano, Valensise, Manna, Poli Bortone.

Al comma 8, sopprimere la parola regionale.
4. 35.

Migliasso, Pellegatti, Ghezzi.

Sostituire il comma 9 dell'articolo 4 con il seguente:

9. L'inosservanza del decreto emesso a norma dell'articolo 15 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, nonché della sentenza di cui al comma 8, accertata dallo stesso giudice che li ha pronunziati, comporta a carico del datore di lavoro, a partire dal quindicesimo giorno successivo ai medesimi, l'obbligo di pagare, per ogni giorno di ritardo, al Fondo pensioni

per i lavoratori dipendenti, una somma determinata tra un minimo di lire 200.000 ed un massimo di lire 1.000.000. Per il periodo di inosservanza è inoltre sospesa la fiscalizzazione degli oneri sociali di cui gode il datore di lavoro.
4. 36.

Ghezzi, Migliasso, Pellegatti, Diaz.

All'inizio del comma 10, inserire le seguenti parole:

10. Gli imprenditori che adottino piani di azioni positive hanno precedenza nell' accesso alle gare di appalto di opere pubbliche, di servizi o di forniture, nonché ai benefici derivanti da agevolazioni finanziarie e creditizie ai sensi delle vigenti leggi dello Stato. In ogni caso,.
4. 37.

Diaz, Balbo.

Poiché il presentatore dell'emendamento Biondi 4.1 è assente, si intende che vi abbia rinunciato.

Passiamo all'emendamento Colucci ed altri 4.2.

GAETANO COLUCCI. L'articolo 4 rappresenta indubbiamente una delle disposizioni più complesse del provvedimento in esame – del quale costituisce addirittura un punto nevralgico – tanto da indurre a ritenere che la sua attuazione possa dar luogo ad accese discussioni. L'emendamento in esame mira a sopprimere al comma 1 la parola « oggettivamente », della quale sinceramente non riesco a comprendere la *ratio*. Tra l'altro, l'emendamento 4.2 è collegato al successivo emendamento 4.3, con il quale si propone di sopprimere, al comma 1, la parola « discrimini » sostituendola con « sia finalizzato a discriminare ».

TINA ANSELMI, *Relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento Colucci ed altri 4.2. Ricordo ancora una volta, infatti, che il testo in esame rappresenta il risultato di un equilibrio raggiunto con estrema difficoltà, anche rispetto alle posizioni espresse dalla Commissione affari costituzionali. In particolare, mi dichiaro contraria alla proposta di sopprimere il termine « oggettivamente », perché in tal modo sarebbe alterato il significato del comma 1 dell'articolo 4.

GRAZIANO CIOCIA. *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

GIORGIO GHEZZI. Anch'io sono contrario all'emendamento Colucci 4.2. Infatti, l'avverbio « oggettivamente » riveste un valore preciso, dal momento che esclude che determinati comportamenti vengano riferito a responsabilità di ordine soggettivo. Del resto, l'intento del provvedimento in esame è quello di tutelare un interesse di carattere pubblico.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Colucci ed altri 4.2, non accettato dal relatore né dal Governo.
(È respinto).

Passiamo all'emendamento Colucci ed altri 4.3.

TINA ANSELMI, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Colucci ed altri 4.3.
(È respinto).

Passiamo all'emendamento Diaz 4.4.

TINA ANSELMI, *Relatore*. Invito l'onorevole Diaz a ritirare l'emendamento 4.4. È chiaro, infatti, che la legge in esame, se considerata nel suo complesso, è finalizzata alle donne ma, proprio perché l'intenzione è di estenderla anche ad altri settori che potrebbero essere discriminati, mi pare che la sostituzione della parola

« lavoratore » con la parola « lavoratrice » possa creare ulteriori motivi di discriminazione.

ANNALISA DIAZ. Vorrei chiarire le motivazioni che mi hanno indotto a presentare l'emendamento in esame, dichiarando di non essere disponibile a ritirarlo. In realtà, ci troviamo di fronte ad un problema linguistico che va finalmente affrontato e risolto. Infatti, ogni qualvolta dobbiamo individuare un complesso di persone, riteniamo che debba essere usato il maschile plurale. Del resto, la stessa onorevole Anselmi indicava che la legge ha un obiettivo preciso e determinato, per cui ritengo che potremmo inaugurare una modalità linguistica diversa da quella finora adottata, riferendoci ad una globalità femminile e ad una eccezione maschile.

ANNA MARIA NUCCI MAURO. Si potrebbe usare l'espressione « lavoratore » intesa in senso neutro.

IVANA PELLEGATTI. Preannuncio il voto favorevole del gruppo comunista dell'emendamento Diaz 4.4. Non comprendiamo, infatti, per quale ragione l'inserimento nell'articolato della parola « lavoratrici » debba essere considerato un elemento discriminante, anche perché negli ultimi anni ci siamo sforzate notevolmente per dimostrare che la dizione « lavoratore » è di fatto discriminatrice nei confronti delle lavoratrici. Pertanto, dobbiamo trovare un accordo: infatti, o si dimostra che il termine « lavoratore » è di genere neutro, oppure sarà necessario operare una scelta.

PRESIDENTE. Desidero rilevare che il termine « lavoratore » ha una portata molto ampia, in quanto non esclude alcun sesso, mentre la dizione proposta dall' emendamento ne esclude certamente uno.

ANDREA CAVICCHIOLI. Riterrei opportuno ritirare l'emendamento in esame, in quanto l'attuale formulazione del testo non comporta particolari difficoltà.

Oltretutto, anche in altre occasioni abbiamo rinunciato a sostenere posizioni di principio per consentire una sollecita approvazione dal provvedimento.

PRESIDENTE. Avverto che l'emendamento 4.4 potrà essere posto in votazione in linea di principio ed inviato, in caso di approvazione, alle competenti Commissioni per l'espressione dei prescritti pareri.

GIORGIO GHEZZI. Nel prendere la parola per dichiarazione di voto in dissenso dal mio gruppo, desidero sottolineare che l'emendamento in esame rischia di contrastare con disposizioni di carattere processuale. Non è ammissibile, infatti, limitare il diritto di agire in giudizio in ragione del sesso.

Una simile disposizione, oltretutto, comporterebbe delicati risvolti di natura costituzionale, a prescindere da altre considerazioni di carattere generale sulle quali, da un punto di vista di principio, condivido l'opinione delle mie colleghe di gruppo.

Preannuncio, pertanto, che voterò contro l'emendamento 4.4 nel caso in cui esso non venisse ritirato.

ANNALISA DIAZ. Ritengo che la sostanza delle mie osservazioni rimanga valida e che l'emendamento in questione richiederebbe una lunga discussione circa un diverso modo, da parte dei giuristi, di utilizzare il linguaggio.

Tuttavia, poiché non intendo ritardare l'approvazione del provvedimento in esame, ritiro l'emendamento 4.4.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Colucci ed altri 4.5.

TINA ANSELMI, *Relatore*. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 4.5 che, nella sostanza, non si discosta molto dal testo del Comitato ristretto.

GAETANO COLUCCI. Ritiriamo l'emendamento 4.5.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Colucci ed altri 4.6.

GAETANO COLUCCI. Nell'auspicare l'approvazione dell'emendamento 4.6, desidero sottolineare che, a mio avviso, non si può recepire in una norma di legge la confusione, ormai generalizzata nel linguaggio corrente, tra il concetto di azienda e quello di impresa. Il primo termine, infatti, definisce il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore nell'esercizio dell'impresa ed è, quindi, qualcosa di diverso dall'organismo economico denominato impresa.

TINA ANSELMI, *Relatore*. Mi rimetto alla Commissione, anche se sostanzialmente mi pare condivisibile la valutazione del collega Colucci.

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Colucci ed altri 4.6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Colucci ed altri 4.6.
(È approvato).

Passiamo all'emendamento Colucci ed altri 4.7.

TINA ANSELMI, *Relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento Colucci ed altri 4.7.

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo e contrario.

GAETANO COLUCCI. Non comprendo la contrarietà all'emendamento 4.7, in quanto vi sono alcuni casi in cui il riferimento al sesso costituisce un elemento essenziale per la natura del lavoro o della prestazione.

Ritengo, pertanto, che l'emendamento stesso non persegua alcun intento discriminatorio. Insisto, quindi, per la sua votazione.

ANNA MARIA NUCCI MAURO. Sono favorevole all'emendamento 4.7.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Colucci ed altri 4.7, non accettato dal relatore né dal Governo.
(È approvato).

Passiamo all'emendamento 4.8 del relatore.

TINA ANSELMI, *Relatore*. L'emendamento in esame recepisce una delle condizioni contenute nel parere espresso dalla Commissione affari costituzionali.

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Esprimo parere favorevole su tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 4.8 del relatore, accettato dal Governo.
(È approvato).

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti Colucci ed altri 4.9, Cappiello ed altri 4.10, Guidetti Serra ed altri 4.11, Pellegatti ed altri 4.12, Diaz 4.13, Colucci ed altri 4.14, 4.15 e 4.16, Diaz e Cima 4.17, Ghezzi ed altri 4.18, Colucci ed altri 4.19 e Diaz 4.20.

Passiamo all'emendamento Diaz ed altri 4.21.

ANNALISA DIAZ. L'emendamento 4.21 prevede la possibilità di esperire una serie di iniziative volte a fare in modo che dalla violazione della legge sulla parità non derivi necessariamente una situazione di conflittualità, configurando a tal fine una serie di atti da realizzare nella fase che precede il tentativo di conciliazione.

PRESIDENTE. Si tratta di un emendamento che potrebbe essere posto in votazione soltanto in linea di principio, essendo riferito ad una materia sulla

quale le Commissioni affari costituzionali e giustizia dovrebbero necessariamente pronunciarsi.

Pertanto, onorevole Diaz, pur riconoscendo la fondatezza della sua proposta, non posso fare a meno di richiamare alla sua attenzione le difficoltà procedurali che dovremmo affrontare nell'ipotesi di un'eventuale approvazione dell'emendamento 4.21.

TINA ANSELMI, *Relatore*. Invito i proponenti a ritirare l'emendamento 4.21.

ANNALISA DIAZ. Nonostante mi renda conto che rischiamo di non modificare affatto il testo al solo scopo di evitare ritardi di natura procedurale, ritiro l'emendamento 4.21.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Cappiello ed altri 4.22.

Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un emendamento la cui votazione potrebbe avvenire solo in linea di principio.

AGATA ALMA CAPPIELLO. Anche a nome degli altri proponenti, dichiaro di ritiarare l'emendamento 4.22.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 4.23 del relatore.

TINA ANSELMI, *Relatore*. Si tratta di un emendamento che recepisce una delle condizioni contenute nel parere espresso dalla Commissione affari costituzionali.

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Esprimo parere favorevole su tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 4.23 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Poiché i presentatori dell'emendamento Guidetti Serra ed altri 4.24 sono assenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

Passiamo all'emendamento Pellegatti ed altri 4.25.

TERESA MIGLIASSO. Anche a nome degli altri proponenti, dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Ghezzi ed altri 4.26.

TINA ANSELMI, *Relatore*. Sotto il profilo del merito condivido la *ratio* dell' emendamento 4.26; tuttavia, non posso fare a meno di esprimere la mia preoccupazione, dal momento che tale emendamento, nell'ipotesi in cui fosse approvato, dovrebbe essere trasmesso alla Commissione affari costituzionali per l'espressione del prescritto parere.

PRESIDENTE. Poiché l'emendamento in questione fa riferimento a soggetti non previsti nel testo originario, in caso di approvazione esso dovrebbe essere inviato alle Commissioni competenti per i prescritti pareri.

GIORGIO GHEZZI. Mi sembra molto importante che un'azione come quella prevista dall'articolo 4 possa essere proposta dagli organismi locali delle organizzazioni sindacali, nell'ambito delle quali hanno assunto un grande peso i coordinamenti delle donne.

L'attribuzione ai suddetti organismi della facoltà di proporre l'azione in giudizio finirebbe con il rafforzare il peso degli stessi coordinamenti delle donne, compiendo un ulteriore progresso in vista di una maggiore democraticità dei sindacati.

Per quanto riguarda gli aspetti di carattere costituzionale, mi permetto di esprimere qualche dubbio circa il fatto che l'emendamento introduca una innovazione sostanziale. Vi sono, infatti, altre norme, tra cui l'articolo 28 dello statuto dei lavoratori, in cui si prevede il diritto a proporre azione giudiziaria direttamente da parte delle associazioni sindacali.

Ritengo, in conclusione, che se l'emendamento venisse approvato non introdurrebbe un'innovazione eversiva nei confronti dell'attuale ordinamento processuale.

PRESIDENTE. Comunque, i risvolti di carattere costituzionale di qualsiasi norma devono essere valutati dalla Commissione affari costituzionali.

Ribadisco, pertanto, che a mio avviso l'emendamento 4.26 potrebbe essere votato soltanto in linea di principio.

ANDREA CAVICCHIOLI. Desidero svolgere alcune riflessioni dissentendo delle opinioni espresse dal collega Ghezzi; ritengo, infatti, che non sia pertinente in questo caso la richiamata analogia con l'articolo 28 dello statuto dei lavoratori, dal momento che quest'ultimo è connesso all'interesse, da parte delle organizzazioni sindacali, a contrastare un comportamento antisindacale.

Nel caso al nostro esame, siamo in presenza di un giudizio inerente ad un diritto del singolo. Si pone, pertanto, il problema di collegare l'azione dell'organizzazione sindacale al consenso del soggetto interessato, in quanto la prima non può sostituirsi al singolo. Invece, nell'emendamento non si fa alcun riferimento a tale esigenza.

Inoltre, poiché l'eventuale approvazione dell'emendamento 4.26 richiederebbe un ulteriore pronunciamento da parte delle Commissioni competenti, si finirebbe con il ritardare l'approvazione di un provvedimento molto atteso.

Mi permetto, pertanto, di invitare i presentatori a ritirare l'emendamento stesso.

TINA ANSELMI, *Relatore*. Prima di procedere nella discussione, vorrei sottolineare che, per non ritardare l'approvazione del provvedimento, i presentatori potrebbero ritirare l'emendamento 4.26; nello stesso tempo, la Commissione assumerebbe l'impegno di segnalare all'altro ramo del Parlamento eventuali problemi ancora aperti, in modo che il Senato, qualora lo ritenga opportuno, possa risolverli.

Invito, pertanto, i presentatori a ritirare l'emendamento 4.26 segnalando, nello stesso tempo, all'altro ramo del Parlamento l'importanza della materia oggetto dello stesso emendamento.

DANILO POGGIOLINI. Mi associo all'invito, rivolto ai presentatori, a ritirare l'emendamento 4.26, che in ogni caso potrebbe essere approvato soltanto in linea di principio, in quanto richiederebbe l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti.

Inoltre, ritengo che nel momento in cui si parla di associazioni sindacali nazionali o locali maggiormente rappresentative, si dovrebbe inserire un riferimento al settore di appartenenza del lavoratore; vi sono, infatti, sindacati autonomi che in alcuni settori sono maggioritari e pertanto non possono essere esclusi dalla previsione normativa.

Sulla base di tali considerazioni, ribadisco l'invito a ritirare l'emendamento 4.26.

ANNA MARIA NUCCI MAURO. Condivido le osservazioni secondo cui il provvedimento in discussione si trova ormai da troppo tempo al nostro esame ed è quindi necessario inviarlo al più presto al Senato. Si tratta, infatti, di una legge molto attesa dall'opinione pubblica ma che, tuttavia, non è stata ancora varata.

Desidero, infine, esprimere una certa preoccupazione in quanto, pur riconoscendo la legittimità della rappresentanza delle organizzazioni sindacali, ritengo che non si possa approvare una legge sulle azioni positive senza valutare quale sarà il suo impatto sul mercato del lavoro. Temo, infatti, che l'assunzione delle donne risulterà sempre più difficile e complessa.

AGATA ALMA CAPPIELLO. Vorrei sottolineare la rilevanza e l'opportunità delle considerazioni fin qui svolte, dichiarandomi sostanzialmente d'accordo con le

valutazioni formulate dal collega Cavicchioli. Ritengo, infatti, che anche rispetto alle azioni individuali sia necessario accertare il consenso dell'interessato. Pertanto, l'emendamento potrebbe essere riformulato nel senso indicato dal collega Cavicchioli.

A mio parere, l'inserimento nell'articolato di una specifica previsione in materia non altererebbe l'equilibrio del provvedimento sotto il profilo della legittimità. Sottolineo, pertanto, l'opportunità al fine di evitare qualsiasi dubbio circa la portata della norma, di precisare in modo chiaro la portata dell'emendamento.

ANDREA CAVICCHIOLI. Potrebbe essere presentato un subemendamento...

PRESIDENTE. Se si intende elevare il ruolo della rappresentanza sindacale per ricondurlo ad un piano equivalente rispetto a quello del consigliere regionale di parità...

ANDREA CAVICCHIOLI. Signor presidente, dobbiamo evitare che ad un determinato soggetto venga riconosciuta la possibilità di esercitare diritti dei quali è titolare una persona diversa! È necessario, pertanto, accertare il consenso dell'interessato nel momento in cui si intenda esercitare un'azione giudiziale, perché solo quando il soggetto non è individuabile, è possibile esperire tale azione senza il consenso dell'interessato.

TINA ANSELMI, *Relatore*. Pur riconoscendo la fondatezza dell'impostazione della proposta emendativa in esame, dal punto di vista procedurale sono contraria a tutti gli emendamenti la cui approvazione costringerebbe a ricorre alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere. Ritengo che, se davvero si intende realizzare l'obiettivo di approvare la legge entro la fine della settimana in corso, il testo approvato dal Comitato ristretto debba essere emendato soltanto in riferimento agli aspetti che non comportino la trasmissione degli emendamenti alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Ciò, ovviamente, non esclude che nel messaggio di trasmissione al Senato possano essere poste in evidenza alcune questioni di particolare rilievo.

Comunque, prendendo atto delle considerazioni emerse, presento il seguente subemendamento:

All'emendamento 4. 26, dopo le parole maggiormente rappresentative *aggiungere le seguenti* acquisito il consenso dell' interessato ove individuabile.
0. 4. 26. 1.

Il Relatore.

TERESA MIGLIASSO. Nonostante la dichiarazione del relatore, manteniamo il nostro emendamento così come originariamente formulato, perché riteniamo importante consentire anche alle organizzazioni sindacali la possibilità di esperire azioni in giudizio, non limitando la titolarità di queste ultime esclusivamente alla figura del consigliere regionale di parità.

Tra l'altro, si tratta di una esigenza emersa nel corso delle audizioni cui la nostra Commissione ha proceduto in passato.

TINA ANSELMI. *Relatore*. Vorrei far notare ai proponenti che se essi insistono nel mantenere l'emendamento, nel caso in cui in sede di votazione questo fosse respinto, sarebbe preclusa ai colleghi dell'altro ramo del Parlamento la possibilità di approvarlo.

PRESIDENTE. Vorrei precisarle, onorevole relatore, che è facoltà dell'altro ramo del Parlamento di apportare qualsivoglia modificazione o integrazione al testo da noi approvato. Vorrei chiedere al relatore se intenda mantenere il suo subemendamento 0.4.26.1.

TINA ANSELMI, *Relatore*. Mi rendo conto dell'inopportunità di proporre modifiche che comportino l'espressione di pareri da parte delle Commissioni competenti.

ANNA MARIA NUCCI MAURO. Signor presidente, più volte nel corso della discussione stiamo tornando su punti che mi pare siano stati già chiariti. In particolare, desidero ricordare alle colleghe e ai colleghi della maggioranza che se insistiamo su questioni che richiedono pareri di altre Commissioni, rischiamo di dare adito a quelle voci secondo le quali non avremmo intenzione di varare il provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Pur rilevando che la materia in questione potrebbe prestarsi ad interpretazioni tali da rendere opportuna una nuova acquisizione dei pareri, apprezzate le valutazioni prevalenti nel dibattito, pongo in votazione il subemendamento del relatore 0.4.26.1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Ghezzi ed altri 4.26, con le modifiche testè apportate, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

L'emendamento 4.27 è pertanto precluso.

Passiamo all'emendamento Migliasso ed altri 4.28.

TINA ANSELMI, *Relatore.* Esprimo parere favorevole.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Mi rimetto alla Commissione.

AGATA ALMA CAPPIELLO. Sono contraria all'emendamento 4.28.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Migliasso ed altri 4.28, accettato dal relatore e per il quale il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È respinto).

Essendo i presentatori degli emendamenti 4.29 e 4.30 assenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

Passiamo all'emendamento Ghezzi ed altri 4.31.

GIORGIO GHEZZI. L'emendamento in questione nasce dall'esigenza di estendere al processo posto in essere ai sensi del comma 7 le norme relative al processo del lavoro, partendo dal presupposto che queste ultime sono caratterizzate da una maggiore snellezza e semplicità, nonché sulla base della motivazione (che purtroppo non è più vera) secondo cui il processo del lavoro sarebbe più rapido.

Comunque, in attesa che il ministro di grazia e giustizia provveda ad ovviare a tali inconvenienti, resta il fatto che il processo del lavoro è caratterizzato da una maggiore semplicità rispetto a quello ordinario. Chiediamo, pertanto, l'applicazione delle norme relative al suddetto processo.

PRESIDENTE. Vorrei precisare che il riferimento all'articolo 413 del Codice di procedura civile non è più necessario, in quanto il comma 6 dell'articolo 4 è stato abrogato a seguito dell'approvazione dell'emendamento 4.23.

GIORGIO GHEZZI. Sulla base di tale precisazione, ritiriamo l'emendamento 4.31.

PRESIDENTE. Passiamo agli identici emendamenti Migliasso ed altri 4.32 e Guidetti Serra ed altri 4.33.

TERESA MIGLIASSO. Desidero soltanto precisare che l'emendamento da noi presentato si propone di introdurre un obbligo, a carico del pretore, di provvedere nel caso in cui si verifica una discriminazione nei confronti di un lavoratore. Proponiamo, pertanto, che la formulazione dell'articolo sia modificata in modo tale da prevedere che il pretore ordini (e non possa ordinare) un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. Si tratta, in sostanza, dello stesso principio applicato nella legislazione americana.

TINA ANSELMI, *Relatore.* Esprimo parere favorevole sugli identici emendamenti Migliasso ed altri 4.32 e Guidetti Serra ed altri 4.33.

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Anche il Governo è favorevole.

AGATA ALMA CAPPIELLO. Condivido i pareri favorevoli espressi dal relatore e dal rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti Migliasso ed altri 4.32 e Guidetti Serra ed altri 4.33, accettati dal relatore e dal Governo.

(Sono approvati).

Passiamo all'emendamento Colucci ed altri 4.34.

GAETANO COLUCCI. L'emendamento che ho presentato risponde all'esigenza di conferire maggiore rilievo alle organizzazioni sindacali locali.

TINA ANSELMI, *Relatore.* Ritengo che il collega Colucci possa concordare con il testo predisposto dal Comitato ristretto, nell'ambito del quale, al comma 8, prevede già un riferimento alle organizzazioni sindacali locali.

GAETANO COLUCCI. Ritiriamo l'emendamento 4.34.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Migliasso ed altri 4.35.

TERESA MIGLIASSO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Ghezzi ed altri 4.36.

TINA ANSELMI, *Relatore.* Esprimo parere contrario all'emendamento 4.36. Ritengo, infatti, che l'inserimento di tale previsione nell'articolato possa comportare ulteriori ipotesi di conflittualità. Per tale ragione, invito i proponenti a ritirarlo.

GIORGIO GHEZZI. Aderendo all'invito del relatore, lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Diaz e Balbo 4.37.

TINA ANSELMI, *Relatore.* Esprimo parere contrario a tale emendamento perché, a mio avviso, esso sconvolge la normativa prevista per le gare d'appalto. In sostanza, accogliendo la proposta emendativa in esame introdurremmo nell'ordinamento una norma che configurerebbe regole eccezionali in riferimento alle procedure previste in materia di appalti pubblici.

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Concordo con il parere espresso dal relatore.

AGATA ALMA CAPPIELLO. Nel preannunciare il mio voto favorevole sull'emendamento 4.37, ricordo che il primo provvedimento in materia di parità, emanato negli Stati Uniti, preclude di fatto alle aziende che abbiano operato discriminazioni la possibilità di accedere alle gare pubbliche. Sotto questo profilo, la previsione contenuta nell'emendamento 4.37 configura una vera e propria azione positiva, dal momento che l'inosservanza delle disposizioni in materia comporterebbe una specifica discriminazione nei confronti delle aziende che violassero la normativa.

ANNALISA DIAZ. La collega Cappiello ha richiamato la legislazione statunitense. Al di là del riferimento alle normative di altri paesi, vorrei far notare ai colleghi preoccupati dal fatto che la legge in discussione possa sconvolgere il mercato, che l'emendamento in esame introduce una norma di carattere « promozionale », sicuramente meno sconvolgente di quanto si possa pensare in riferimento alla normativa dettata nel settore degli appalti.

Va considerato, inoltre, che la disposizione proposta, qualora accolta, non comporterebbe oneri finanziari; ci si limita, infatti, ad una mera valutazione di priorità da parte dello Stato a favore delle imprese che abbiano presentato programmi nei quali siano previste azioni positive.

Tra l'altro, trovo molto contraddittorio l'atteggiamento di chi concorda su norme che comportano spese, esprimendo invece dissenso su una proposta emendativa che, ripeto, non comporterebbe alcun onere, limitandosi esclusivamente all'introduzione di nuovi princìpi in materia. Sotto questo profilo, mi permetto di insistere perché l'emendamento venga posto in votazione, auspicando che il relatore ed il

rappresentante del Governo accedano ad un riesame del parere espresso in precedenza.

ANNA MARIA NUCCI MAURO. Poiché incontro notevoli difficoltà nella valutazione dell'emendamento 4.37, vorrei chiedere ai proponenti di spiegarmi come si fa, nell'ambito della normativa vigente in materia di gare d'appalto, a riconoscere una sorta di precedenza a favore degli imprenditori che abbiano progettato azioni positive. Inoltre, credo che le legislazioni degli altri paesi debbano si essere tenute presenti, ma nella misura in cui risultano compatibili con il nostro sistema giuridico, altrimenti ci troveremmo in presenza di una sorta di vestito posticcio.

In definitiva, siamo chiamati ad assolvere ad un preciso compito, per cui non possiamo introdurre norme premiali o sanzionatorie, agendo come la befana che premia i bambini buoni e punisce quelli cattivi.

GRAZIANO CIOCIA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Ribadisco il mio parere contrario sull' emendamento 4.37.

GAETANO COLUCCI. Concordo con le osservazioni puntuali e precise dell'onorevole Nucci Mauro e preannuncio il mio voto contrario sull'emendamento presentato dall'onorevole Diaz.

ANNALISA DIAZ. Insisto per la votazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Diaz e Balbo 4.37, non accettato dal relatore, né dal Governo.

(È respinto.)

Pongo in votazione l'articolo 4, con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

NOVELLO PALLANTI. Signor presidente, intervengo sull'ordine dei lavori per ricordare che, in considerazione dell'imminenza di votazioni in Assemblea, saremo costretti tra breve a sospendere la seduta. Alla luce di tale situazione, propongo di rinviare a domani mattina il seguito della discussione dei provvedimenti iscritti all' ordine del giorno.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Signor presidente, nel prendere atto della inevitabilità del rinvio a domani della seduta in sede legislativa, esprimo il mio disappunto per l'imprevisto prolungarsi dei lavori della Commissione. Tale situazione rischia di ritardare l'approvazione di altri provvedimenti, come ad esempio quello relativo alla forfetizzazione e rivalutazione dei diritti spettanti agli ufficiali giudiziari, nonché quello concernente il personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena, sui quali peraltro si è già manifestato un ampio consenso.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che il seguito della discussione dei provvedimenti iscritti all' ordine del giorno della seduta odierna in sede legislativa è rinviato a domani, alle ore 9.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 17,30.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia delle Commissioni ed Organi Collegiali il 31 gennaio 1991.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO